



VALSAT DELLA VARIANTE AL PIANO DI STAZIONE “PINETA DI SAN VITALE E PIALASSE DI RAVENNA”

Approvato come proposta tecnica per l'avvio dell'iter di pianificazione con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 94 del 15/11/2021

Assunto con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 148 del 21/12/2022

Controdedotto con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 44 del 22/05/2023

Assunto con modifiche con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 21 del 19/02/2024

Adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 15/07/2024

Espressione del Comitato Urbanistico Regionale (CUR) della Regione Emilia-Romagna nella seduta unica del 21/11/2024

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 20/12/2024

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)





Sommario

1	Premessa	3
1.1	Riferimenti normativi in materia di VAS	3
1.2	Percorso di VAS: partecipazione, consultazioni e soggetti coinvolti	4
1.3	Fase di consultazione preliminare	4
2	Quadro conoscitivo diagnostico territoriale ed ambientale.....	9
2.1	Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli.....	9
2.2	Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni ad ovest di Valle Mandriole	18
2.3	Descrizione del contesto del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Ponte Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo).	28
3	Obiettivi, specificità e analisi di coerenza.....	40
3.1	Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate	40
3.2	Definizione degli scenari.....	40
3.3	Coerenza interna ed esterna.....	41
4	Effetti di Piano, mitigazione e compensazione e monitoraggio.....	50
4.1	Valutazione degli effetti di Piano sulle componenti ambientali.....	50
4.2	Misure di mitigazione e compensazione	51
4.3	Monitoraggio ambientale del Piano	53

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



1 Premessa

Il Rapporto Ambientale della variante al Piano di Stazione “Pineta di S. Vitale e Pialasse di Ravenna” è lo strumento di rilevamento delle criticità pertanto funzionale alla risoluzione di problematiche gestionali-normative degli strumenti pianificatori dell’Ente Parco.

Nell'ambito della redazione della variante sono state svolte le seguenti attività:

- Analisi delle criticità;
- Consultazione ai sensi della LR 24/2017;
- Verifica della coerenza degli strumenti urbanistici vigenti rispetto alla variante;
- Modificazione delle Norme Tecniche di Piano;
- Implementazione di misure di mitigazione e di compensazione;
- Piano di monitoraggio.

1.1 Riferimenti normativi in materia di VAS

Il presente Rapporto Ambientale di Valsat (RA) individua le proposte progettuali, valuta i relativi effetti sull'ambiente e determina le eventuali misure di mitigazione e compensazione, partendo dalla considerazione delle caratteristiche ambientali/territoriali e degli obiettivi generali definiti dal piano e dalle altre pianificazioni generali e settoriali.

Nel presente Rapporto Ambientale si dà conto delle componenti valutative che nel loro insieme fanno parte del processo di VAS:

- valutazione degli ambiti di riferimento per il piano,
- valutazione della coerenza ambientale degli obiettivi del piano,
- valutazione degli effetti ambientali del piano,
- controllo ambientale del piano.

Successivamente la fase iniziale di consultazione preliminare dei Soggetti con competenza ambientale, all’Ente di Gestione compete l’elaborazione e l’assunzione della proposta di piano e le relative consultazioni, ai sensi degli articoli 44 e 45, commi da 1 a 8, della Lr. 24/2017;

Si ricorda che la nuova Disciplina Regionale sulla Tutela e l’Uso del Territorio (LR 24/2017) conferma e rafforza il ruolo della Valutazione ambientale nella pianificazione; che è fattore strutturale della formazione del Piano fin dalla sua impostazione e costituisce lo strumento chiave per l’integrazione dei piani di differenti tematiche e diverso livello di governo ai fini della sostenibilità.

L’adozione e l’approvazione del piano, ai sensi dell’articolo 46, competono alla Provincia di Ravenna.

L’Ente di gestione del parco, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui all’articolo 45, comma 3, trasmette alla Provincia le proprie valutazioni sulle osservazioni e le proposte presentate e sugli esiti delle eventuali attività di consultazione attuate, unitamente agli elaborati della conseguente proposta di piano da adottare.

L’organo di governo della Provincia, entro i successivi sessanta giorni si esprime sugli atti dell’Ente di gestione del parco, di cui alla lettera c), e sottopone all’organo consiliare la proposta di piano da adottare, ai sensi dell’articolo 45, comma 9.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



1.2 Percorso di VAS: partecipazione, consultazioni e soggetti coinvolti

La partecipazione è una prerogativa della LR. 24/2017 come stabilisce infatti l'art 56 al titolo IV che sottolinea l'importanza della partecipazione al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite. Necessario è quindi il coinvolgimento, nelle diverse fasi del procedimento di VAS del Piano, dei soggetti competenti in materia ambientale al fine di accrescere significativamente la fiducia da parte dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di VAS della variante al PTS, ai sensi della normativa vigente, sono stati:

- Arpa - Sistemi Territoriali
- Consorzio Bonifica occidentale
- Comune di Ravenna Ambiente
- Comune di Ravenna Gestione Urbanistica
- Area Valutazione Impatto Ambientale della RER
- Servizio aree protette della RER
- Provincia Ravenna
- Consorzio della bonifica di Romagna
- Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità

1.3 Fase di consultazione preliminare

In data 20/07/2022 si è tenuta la prima seduta consultiva preliminare ai sensi dell'art 44 della L.R.24/2017. I soggetti invitati e che hanno partecipato alla consultazione vengono qui di seguito elencati:

- Dott. Marco Canè - Arpa Sistemi Territoriali;
- Ing. Federica Montevocchi - Consorzio Bonifica occidentale;
- Dott. Stefano Ravaioli - Comune di Ravenna Ambiente;
- Arch Raffaella Bendazzi – Comune di Ravenna Gestione Urbanistica;
- Dott.ssa Rosanna Zavattini - Area Valutazione Impatto Ambientale della RER;
- Dott.ssa Maria Vittoria Biondi – Servizio aree protette della RER;
- Arch. Fabio Poggioli - Provincia Ravenna;
- Dott. Ing. Alberto Vanni - Consorzio della bonifica di Romagna;
- Ten. Col. Giovanni Nobili – Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità.

I soggetti istituzionali che hanno effettivamente inviato il proprio contributo, a margine del termine stabilito con nota del 29/08/2022 Ns. Prot. 2022/8358, sono riportati nella seguente tabella:

Enti	Contributo	Recepimento
Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità – Reparto per la Biodiversità Punta Marina;	Viene trasmesso il nulla-osta allo stralcio delle strade di pubblica circolazione dalla zona indicata come RNS, effettuato nel PTS.	Contributo accolto. Si precisa tuttavia che la strada non viene stralciata dalla zona “Riserva Naturale dello Stato” in quanto

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



		attualmente non possiede tale zonizzazione.
<p>Regione Emilia-Romagna - Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane;</p>	<p>In particolare, per quanto riguarda la riduzione dell'area contigua PP AGN, si prende atto che le aree agricole oggetto della variante non presentano caratteri di naturalità come, tra l'altro, per la maggior parte delle aree contigue, che sono coltivate e non naturalizzate. Tuttavia, tali aree, oltre a svolgere una funzione di filtro rispetto alle zone di tutela del Parco, consentono la coltivazione agricola con il minor utilizzo possibile di pesticidi e sostanze chimiche, in attuazione degli obiettivi del Parco di promuovere in tali aree attività produttive a "basso impatto ambientale" che la coltivazione agricola di tipo tradizionale, che si vorrebbe svolgere in questi terreni, non prevede.</p> <p>Nella Val.S.A.T. sarà pertanto necessario argomentare adeguatamente le motivazioni a supporto della necessità di eliminare quest'area, e dovranno essere individuate le adeguate misure di mitigazione e/o compensazione per gli eventuali effetti ambientali negativi attesi.</p> <p>Si osserva infine che nella planimetria che individua il nuovo perimetro (Planimetria variante proposta 1) si potrebbe, per maggior chiarezza, evidenziare con un tratteggio l'area che verrebbe stralciata.</p> <p>Si chiede di correggere negli elaborati di variante la dicitura CFOR, riportata erroneamente, con quella corretta CBOS.</p> <p>Essendo un'infrastruttura viaria esistente all'interno di una Pineta non si ritiene corretta la scelta di classificarla come zona D.</p> <p>Si ritiene che l'area possa essere classificata come area contigua, sottozona PP.PIN "art. 27 comma 8 - La sottozona PP PIN, ad elevata tutela naturalistica, comprende la pineta di San Vitale esclusa la parte inserita in zona C", ricadendo anch'essa dentro ad una pineta. In tal caso il comma 8 andrebbe adeguatamente corretto specificando che non si tratta di una zona ad elevata tutela naturalistica ma di infrastruttura stradale. Altra possibilità è di classificarle come aree contigue generiche.</p> <p>Per quanto riguarda invece gli aspetti più generali della variante si evidenzia che la documentazione di Piano è carente</p>	<p>Contributo recepito. Sono state adeguatamente definite le motivazioni a supporto della necessità di eliminare quest'area. Sono state individuate misure di mitigazione e/o compensazione.</p> <p>Gli elaborati sono stati corretti della dicitura C.FOR.</p> <p>La sottozona relativa alla strada è stata identificata come PP.AGR.</p> <p>La Val.S.A.T e la VINCA sono stati elaborati.</p> <p>Elaborati progettuali supportano la lettura della variante.</p>

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
 e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
 C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
 Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
 Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



	<p>per quanto riguarda la Val.S.A.T e la VINCA come di seguito meglio specificato.</p> <p>Considerato che non è stato elaborato un documento preliminare di Val.S.A.T inerente alla variante proposta, si precisa che la variante non rientra nei casi di esclusione della Val.S.A.T previsti all'art. 19 comma 6 della LR 24/2017, pertanto, dovrà essere prodotto uno specifico documento nel quale dovranno essere esplicitate le valutazioni degli effetti ambientali attesi dalla variante rispetto agli obiettivi ed alla strategia del Piano del Parco, nonché agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti.</p> <p>Alla Valutazione ambientale andrà allegata anche la Vinca secondo quanto indicato dalla recente LR 4/2021.</p> <p>Infine, si chiede di integrare tutti i documenti di Piano mettendo in evidenza le modifiche testuali e cartografiche apportate con la variante.</p>	
<p>Regione Emilia-Romagna - Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale</p>	<p>L'ente richiede che venga prodotto uno specifico documento nel quale dovranno essere esplicitate le valutazioni degli effetti ambientali attesi dalla variante rispetto agli obiettivi ed alla strategia del Piano del Parco, nonché agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle Misure Specifiche di conservazione e il Piano di Gestione del Sito Natura 2000 IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole" e IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina"; - dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - agenda 2030 approvata con DGR n. 1840 del 08/11/2021; - dalla "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della regione Emilia-Romagna" approvata in via definitiva il 20 dicembre 2018 dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 187. <p>I contenuti del documento di Val.S.A.T. devono essere conformi a quanto riportato nell'allegato VI del D.lgs. 152/06 parte seconda, come di seguito esplicitato, inoltre si dovrà dare atto di come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti nella fase preliminare (art. 13, comma 4 del D.Lgs. 152/06).</p> <p>Alternative</p> <p>La valutazione degli effetti della variante va svolta considerando anche gli effetti della cosiddetta "alternativa</p>	<p>Contributo recepito. La VALSAT è stata redatta in conformità all'allegato VI del D.lgs. 152/2006.</p> <p>È presente lo studio di incidenza e il piano di monitoraggio.</p> <p>Si rimanda al paragrafo 3.3 e 4.1</p>

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
 e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
 C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
 Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
 Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



zero”, con la quale si intende il mantenimento dello scenario di previsione definito dal vigente Piano del Parco.

Aspetti ambientali

La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale deve tenere conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo in riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il Piano. In particolare, relativamente alla richiesta di eliminare i 50 ha di aree agricole classificate come aree contigue si prende atto che le aree contigue sono definite all'articolo 25, comma 1 lett. e) della legge regionale n. 6 del 2005:

e) "area contigua": l'area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.

e che la normativa di riferimento del Piano del Parco prevede, in particolare, che:

3. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

La Val.S.A.T. deve individuare e descrivere chiaramente i potenziali effetti ambientali che si verranno a determinare in attuazione delle varianti proposte. In particolare, per quanto riguarda la riduzione delle aree contigue, si prende atto che le aree agricole oggetto della variante non presentano caratteri di naturalità come, tra l'altro, per la maggior parte delle aree contigue, che sono coltivate e non naturalizzate. Tuttavia, tali aree, oltre a svolgere una funzione di filtro rispetto alle zone di tutela del Parco, consentono la coltivazione agricola con il minor

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



	<p>utilizzo possibile di pesticidi e sostanze chimiche, in attuazione degli obiettivi del Parco di promuovere in tali aree attività produttive a “basso impatto ambientale” che la coltivazione agricola di tipo tradizionale, che si vorrebbe svolgere in questi terreni, non prevede.</p> <p>Nel documento di Val.S.A.T. dovranno essere adeguatamente argomentate le motivazioni a supporto della necessità di approvare le varianti proposte e dovranno essere individuate le adeguate misure di mitigazione e/o compensazione per gli eventuali effetti ambientali negativi attesi dalla attuazione di tali varianti.</p> <p>Piano di monitoraggio e indicatori</p> <p>Nel documento di Val.S.A.T. potrà essere previsto un eventuale monitoraggio in grado di supportare e motivare la adeguatezza delle varianti proposte.</p> <p>VINCA</p> <p>Relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza, ove previsto, ai sensi del d.lgs. 152/06, deve essere ricompresa all’interno dell’iter procedurale della Valutazione ambientale.</p> <p>Visto l’interessamento dell’area IT4070006 “Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina”, dovrà essere effettuato lo Studio d’Incidenza e la relativa Valutazione d’incidenza secondo quanto indicato dalla L.R. 4/2021.</p>	
<p>Consorzio della bonifica di Romagna</p>	<p>Relativamente alla Variante 1 (terreni ex- az. Marani) ed alla Variante N.3 (reticolo stradale) dalla presa visione delle planimetrie pervenute non si rilevano interferenze dirette tra le zone oggetto di variante</p> <p>In merito alla Variante N.2 (Definizione zonizzazione) si afferma che la zona interessata ricade al di fuori del comprensorio di competenza del Consorzio.</p>	<p>Contributo accolto.</p>
<p>Consorzio della bonifica della Romagna occidentale</p>	<p>L’ente evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variante 1 - “Terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli” <p>L’intervento ricade al di fuori del comprensorio di competenza dello scrivente Consorzio di Bonifica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variante 2 - “Terreni ad ovest di Valle Mandriole” <p>L’intervento ricade nel comprensorio di competenza dello scrivente Consorzio di Bonifica;</p> <p>l’area oggetto di variante ricade all’interno del bacino scolante afferente al canale di scolo consorziale “Rivalone”;</p>	<p>Contributo accolto.</p>

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
 e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
 C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
 Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
 Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



	<p>l'area oggetto di variante non interferisce con la rete dei Canali di scolo Consorziali in gestione allo scrivente Consorzio di Bonifica.</p> <p>- Variante 3 – “Reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Punta Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo)”</p> <p>L'intervento ricade al di fuori del comprensorio di competenza dello scrivente Consorzio di Bonifica.</p>	
<p>Comune di Ravenna - Area pianificazione territoriale. Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica</p>	<p>Dal punto di vista urbanistico, il Servizio rilascia nulla osta alle modifiche proposte per le tre aree facenti parte della variante al Piano di Stazione “Pineta di S. Vitale e Pialasse di Ravenna”,</p>	<p>Contributo accolto.</p>
<p>Provincia di Ravenna</p>	<p>Il documento di Valsat, per le proposte di variante comprese nel procedimento in oggetto, dovrà fornire preciso riscontro rispetto ai vincoli e alle prescrizioni dettati dagli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica. Per le competenze poste in capo a questa Provincia si chiede di fare riferimento al PTCP, evidenziando eventuali modifiche alla pianificazione provinciale che si rendessero necessarie in forza dell'accoglimento delle proposte contenute nella variante in oggetto.</p>	<p>Contributo accolto. Si veda il presente documento e gli elaborati cartografici.</p>

2 Quadro conoscitivo diagnostico territoriale ed ambientale

Il quadro conoscitivo diagnostico, descrive il contesto territoriale ed ambientale nel quale sono inserite le attività di variante al Piano di Stazione “Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna”.

2.1 Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni agricoli ad ovest della S.S. Romea presso via Guiccioli.

Il territorio dell'intera stazione “Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna” si sviluppa soprattutto ad est della S.S. n. 309 Romea. In quest'area, infatti, si trovano le più rilevanti emergenze ambientali e la maggior superficie di siti della rete Natura 2000: IT4070002 “Bardello”; IT4070003 “Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo”; IT4070004 “Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo”; IT4070005 “Pineta di Casalborgsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini”; IT4070006 “Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina”. Le aree agricole comprese tra queste aree naturali, talvolta incluse nei siti della rete Natura 2000, sono tutte di bonifica recentissima, risalente nella maggior parte dei casi alla seconda metà del secolo scorso e quasi completamente privi di insediamenti ed edifici.

Soltanto in corrispondenza dei relitti dell'ex-cassa di colmata del Lamone (Punte Alberete e Valle Mandriole) il perimetro della stazione si estende ad ovest della Romea per includere il sito di rete Natura 2000

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
 e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
 C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
 Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
 Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



IT4070001 “Punte Alberete, Valle Mandriole” ed alcuni terreni di recente (metà del XX secolo) bonifica attorno ad esso. Inoltre, aree agricole a ovest della Romea si trovano anche a sud del fiume Reno e delle Valli di Comacchio, anche in questo caso per dare al sito Natura 2000 IT4060002 “Valli di Comacchio” un’adeguata fascia di protezione in area contigua.

La maggior parte dei terreni agricoli ad ovest della Romea e, in particolare, quelli immediatamente a nord e a sud dell’area oggetto di variante, sono, quindi, esclusi dal perimetro del Parco, peraltro sin dall’inizio, ossia dalla legge istitutiva del Parco regionale del Delta del Po, L.R. n. 27/88. Si tratta, infatti, di terreni di bonifica meno recente, in particolare per quanto riguarda i terreni a sud del canale Via Cerba, il cui drenaggio risale al periodo compreso tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.

Il caso del terreno agricolo di 50 ettari, presso l’ex-azienda sperimentale Marani, è del tutto peculiare. Non era inizialmente inserito nel perimetro del Parco (L.R. n. 27/88), ma fu aggiunto, in due diversi momenti, in seguito a richieste della liquidata azienda sperimentale Marani. La prima parte, di circa 10 ettari, è stata aggiunta al perimetro di stazione in fase di adozione del Piano Territoriale, da parte del Consiglio comunale, con deliberazione n. 1/10298 del 05/01/2006; essa include anche gli edifici aziendali.

La seconda parte, per i restanti circa 42 ettari, è stata aggiunta in fase di approvazione definitiva del Piano Territoriale, da parte della Giunta regionale, con la già citata deliberazione n. 947 del 18/06/2019, a seguito della quale stabilisce il documento “Relazione di Progetto del piano di Stazione”, a pag. 11. Infatti questo recita che l’ampliamento dei confini dei perimetri del piano è stato formalmente richiesto dall’Azienda Agricola Marani.

Proseguendo verso sud fino alla SS 309 Dir, seguendo il confine della Legge istitutiva, il confine di Legge che seguiva la Romea viene spostato per un breve tratto verso ovest, in corrispondenza dei terreni dell’Azienda Agricola Marani (di proprietà o in affitto), per circa 52 ettari. Tale inserimento è stato richiesto formalmente dall’Azienda Agricola Marani che sta sperimentando, sui propri terreni sistemi di agricoltura integrata ed ecocompatibile.

Questa seconda aggiunta era stata reiteratamente richiesta dall’azienda sperimentale Marani una decina di anni fa, in fase di osservazione al Piano adottato dalla Giunta comunale e trasmessa alla Regione per l’istruttoria.

I terreni inclusi nel perimetro del Parco erano sia di proprietà dell’azienda (i primi 10 ettari inclusi nel 2006), sia di proprietà del Comune di Ravenna e ad essa affittati (i 42 ettari inclusi nel 2019).

Nel frattempo, però, e prima dell’approvazione della deliberazione n. 947/2019 che ha incluso questa seconda parte di terreni nel Parco, l’azienda sperimentale Marani è stata liquidata nel 2017. I 10 ettari di proprietà dell’azienda, inclusi gli edifici, sono stati acquisiti dalla Fondazione ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo. I 42 ettari di terreni agricoli sono stati venduti dal Comune di Ravenna alla C.A.B. Ter.Ra. Soc. Coop. Agr. di Piangipane (Ravenna).

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



I vincoli ambientali incidenti nell'area sono i seguenti:

- Il vincolo Paesaggistico vigente ai sensi del D.lgs 42 del 2004 è disciplinato dai seguenti articoli: art. 136 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”. Le aree rientrano nello specifico nella zona paesistica nord fra Candiano e Foce Reno. Unica zona, ampia ma unitaria, che collega con le valli di Comacchio. Presenze naturali legate dai canali artificiali.
- R.U.E. vigente, rientra nelle perimetrazioni di cui all'art. VI.2.4– “Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola”
 1. Le Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola (SR2) sono zone caratterizzate in prevalenza dalla presenza di aziende di media e grande dimensione; l'obiettivo del RUE per tali zone è quello di favorire l'attività agricola, le pratiche di rinaturalizzazione e valorizzazione paesaggistica la conservazione e il recupero ad uso agricolo, l'uso ricreativo/turistico/didattico degli edifici di valore tipologico-documentario, di valore testimoniale e dei centri aziendali esistenti, compatibilmente con i valori paesaggistici esistenti.
 2. In tali zone non sono ammesse le attività di deposito all'aria aperta e gli allevamenti zootecnici intensivi di tipo suinicolo.
 3. Nelle Zone agricole SR2, gli impianti per allevamenti ittici sono consentiti esclusivamente in zone di acqua esistenti e risultanti nella cartografia di base del RUE e ove consentito dalle Norme del PAE; le zone d'acqua non concorrono alla determinazione della SC. Gli interventi di NC di abitazioni agricole e di servizi non sono ammessi per aziende di superficie inferiore a 10 Ha. Per tali interventi si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. VI.2.2 c4 dal 2° capoverso;
- Piano Territoriale “Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N° 947 del 18/06/2018 classifica la zona come Area Contigua, sottozona PP AGN.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
uomo e natura insieme



EUROPARC
Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette

Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



- L'area è inclusa in zona PP.AGN, per la quale le Norme Tecniche di Attuazione stabiliscono quanto segue:
- “Art. 27 Aree contigue”
 1. Le aree contigue (PP) non sono ricomprese nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse comprendono terreni agricoli, ambiti a consistente e diffusa presenza antropica, ambienti naturali quali pinete e lembi di prati umidi, prevalentemente destinati ad attività antropiche tradizionalmente legate all'utilizzo delle risorse naturali. Esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano di Stazione fornisce per completare l'azione di tutela naturalistica e di valorizzazione incentrate sulle zone di parco sopra norme, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di Gestione, le altre Autorità Pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati, per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di conservazione e valorizzazione della specificità del Delta e delle sue risorse umane, naturali, economiche.
 2. Nelle aree contigue i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; nelle aree contigue la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9; sono fatti salvi, per quanto riguarda tutte le aree contigue, i vigenti regolamenti comunali per "Usi civici di pesca", il "Regolamento per le pinete" ed il "Regolamento Capanni" e loro modifiche e integrazioni purché coerenti con le presenti norme.
 3. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.
 4. In tutte le aree contigue sono consentiti:
 - gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
 - gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.
 - attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
 - le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
 - interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie), previo parere favorevole

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi; 4

- reintroduzione di specie vegetali e animali autoctone, in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;
- gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;
- gli interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;
- attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, l'escursionismo e il turismo naturalistico, lo svolgimento di manifestazioni ricreative, culturali, sportive, nelle aree attrezzate e lungo i percorsi individuati al successivo Capo III;
- la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme e dai Regolamenti vigenti;
- la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme, dal Regolamento del Parco e dalla L.R. 2/1977 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'attività venatoria e l'attività alieutica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dai regolamenti specifici e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone.
- La realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al successivo Capo III delle presenti norme.
- Gli interventi sui capanni secondo le modalità e le previsioni del "Regolamento per i capanni" del Comune di Ravenna.
- Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e per quanto previsto dalla pianificazione urbanistica comunale.

5. In tutte le aree contigue sono vietati:

- qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al precedente comma relativamente alla attività venatoria ed alieutica;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatte salve le attività connesse agli interventi consentiti per le aree di aree contigue in generale e per le singole sottozone;
- l'impianto di nuovi allevamenti intensivi di animali di qualsiasi specie, nonché la conversione degli allevamenti estensivi in intensivi;
- le nuove attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerari; 5

6. La perimetrazione delle aree contigue è riportata nelle Tavole P.1/1 – P.1/9 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.

14. Le sottozone PP AGN, comprendono le aree agricole a vocazione naturale o in parte già rinaturalizzate. Sono ammesse le ordinarie attività agricole nelle porzioni già coltivate alla data di

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



approvazione del presente Piano di Stazione, in attesa di realizzare interventi di ripristino naturalistico, secondo gli indirizzi di cui al precedente art. 16. A tal fine le aree sono individuate come prioritarie per la localizzazione dei finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e naturalistiche.

14.1. Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP AGN) sono consentiti temporaneamente consentiti, per l'esercizio delle attività agricole:

- la difesa antiparassitaria attraverso l'impiego prevalente di tecniche di lotta guidata;
- il diserbo con mezzi meccanici;
- il diserbo chimico esclusivamente con prodotti approvati dalle norme vigenti per le aree protette;
- la concimazione con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali, ammendanti e correttivi di origine naturale;
- l'uso di concimi chimici, ad integrazione dei concimi di origine naturale, fino ad un massimo apporto di principi attivi pari al 50% del totale; eventuali apporti superiori potranno essere autorizzati previa presentazione di uno specifico piano di concimazione;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. 50 del 24 aprile 1995;
- le attività integrative al reddito agricolo, quali l'agriturismo, la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- gli interventi previsti dai progetti particolareggiati previsti al successivo art. 27. 6

14.2. Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP AGN) sono vietati:

- l'impianto di colture legnose;
- lo spandimento agronomico dei fanghi da depurazione.

14.3. Negli stessi ambiti è obiettivo del Parco l'individuazione precoce dei siti di nidificazione delle specie prioritarie caratteristiche di tali ecosistemi, la tutela del nido e il risarcimento agli agricoltori per il mancato raccolto; nei chiari da caccia irregolarmente distribuiti all'interno della Stazione devono essere mantenuti livelli idrici costanti durante tutta la stagione primaverile e le operazioni di manutenzione e sfalcio della vegetazione devono avvenire dopo il termine della stagione riproduttiva dell'avifauna, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco“.

- La Relazione di Analisi del Piano di Stazione riporta a pag 178 del documento quanto segue:

- Fra le Aziende Agricole locali si cita l'Azienda sperimentale Marani, senza fini di lucro e sottoposta al controllo e vigilanza dalla Regione Emilia-Romagna, i cui terreni sono ubicati lungo la Statale Romea ed attualmente esclusi dalla perimetrazione della Stazione; ha chiesto l'inserimento in Parco di parte dei suoi appezzamenti. Una delle finalità dell'Azienda è la promozione ed il miglioramento delle produzioni agricole mediante lo studio e la sperimentazione delle tecniche più idonee, la dimostrazione e la divulgazione dei risultati ottenuti. Anche i terreni gestiti da questa Azienda sono quasi tutti in affitto dal Comune di Ravenna (ca. 42 ha su 52). Da tempo l'Azienda è impegnata sul versante dell'agricoltura eco-compatibile, sperimentando sistemi agricoli integrati, l'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione e la coltivazione di specie arboree dal legno (Noce e Ciliegio).

- Il documento Relazione di Progetto del piano di Stazione stabilisce, a pag. 11, che l'ampliamento dei confini dei perimetri del piano è stato formalmente richiesto dall'Azienda Agricola Marani.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



- Proseguendo verso sud fino alla SS 309 Dir, seguendo il confine della Legge istitutiva, il confine di Legge che seguiva la Romea viene spostato per un breve tratto verso ovest, in corrispondenza dei terreni dell'Azienda Agricola Marani (di proprietà o in affitto), per circa 50 ettari. Tale inserimento è stato richiesto formalmente dall'Azienda Agricola Marani che sta sperimentando, sui propri terreni sistemi di agricoltura integrata ed ecocompatibile.

- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvato con DGR n.2112 del 05/12/2016 include tali aree nell'art. 6 "Aree di potenziale allagamento".
- Il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna, approvato con D.G.R. n. 94 del 1° febbraio 2000) include le aree oggetto di intervento nella perimetrazione di cui ai seguenti articoli:
- Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura.
 - 1.(D) Fra le zone di interesse storico - testimoniale il presente Piano disciplina i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura come individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, e le aree gravate da usi civici in conformità alle direttive dei successivi secondo e terzo comma, ed agli indirizzi di cui al quarto comma.
 - 2.(D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali procedono alla individuazione dei Canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici più significativi sotto il profilo della organizzazione del sistema idraulico storico e provvedono a dettare la disciplina per la loro tutela ai sensi dell'art. A-8 della L.R. 20/2000.
 - 3.(D) I Comuni dovranno provvedere a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle seguenti disposizioni:
 - a) i terreni agricoli di cui al primo comma sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'efficienza del sistema idraulico;
 - b) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale: qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
 - c) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente con l'edificazione preesistente.
 - 4.(I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:
 - a) vanno evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi delle bonifiche storiche di pianura quali, ad esempio, canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici di interesse storico.
 - b) vanno evitati i seguenti interventi, quando riferiti direttamente agli elementi individuati ai sensi del secondo comma:
 - modifica e interrimento del tracciato dei canali di bonifica di rilevanza storica;
 - eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando affiancate ai canali di bonifica di rilevanza storica;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



- rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiavi di scolo, piccole chiuse, scivole, ponti in muratura, ecc.);
- demolizione dei manufatti idraulici di interesse storico.

• Art. 3.20a “Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi”

1.(D) I dossi di pianura, rappresentati morfostrettamente che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.

2.(D) Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano è riportato l'insieme dei dossi e delle dune costiere che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in:

- a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati
- b) Dossi di ambito fluviale recente
- c) Paleodossi di modesta rilevanza
- d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica
- e) Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica

I dossi e i sistemi dunosi individuati nei punti a), b) e c) sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi. L'individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c) costituisce documentazione analitica di riferimento per i Comuni che, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle disposizioni di cui al presente Piano, dovranno verificarne la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi successivi.

3.(P) Le delimitazioni operate dai Comuni, con riferimento ai paleodossi di modesta rilevanza (percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica) di cui al punto c) del 2° comma nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente ed eventuali ridefinizioni di delimitazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, alle condizioni evidenziate nel comma precedente, non costituiscono variante grafica al presente Piano.

4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:

- da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;

- l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;

- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

5.(D) Nei dossi individuati al punto a) del precedente comma 2, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi. Gli interventi

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.

6.(I) I comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi potranno prevedere idonee prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di riduzione dell'impermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali, etc, al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle eventuali falde di pianura. Le attività produttive di tipo artigianale o industriale dovranno garantire la qualità e la protezione della risorsa idrica; a tal fine la previsione di nuove attività di cui sopra o l'ampliamento di quelle esistenti, dovranno essere corredate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica.

7.(D) Nelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico - testimoniale, (viabilità storica, affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali collegati alle pertinenze fluviali) i Comuni dovranno valutare l'inserimento dei dossi interessati in progetti di fruizione turistico - culturale del territorio e di valorizzazione degli ambiti fluviali.

8.(P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma non sono ammessi:

a) Le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;

b) Gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;

8.bis(P) Le attività estrattive e le miglorie fondiari che comportano la modifica della morfologia fisica del territorio non sono ammesse nelle aree dei "paleodossi particolarmente pronunciati" di cui al punto a) del precedente secondo comma.

9. (P) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

10.(D) Per i "sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica" di cui al punto e) del precedente secondo comma, le azioni di tutela da porre in essere da parte della pianificazione locale dovranno essere orientate ad evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di d'impermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio;

gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree. I Regolamenti edilizi Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la edificazione in tali aree. In tali zone sono vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul Piano di campagna.

11.(P) Ai "sistemi dunosi di rilevanza storico documentale paesistica" si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art. 19, spetta alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di tutela. In tali zone,

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



fermo restando l'obbligo di salvaguardare la testimonianza storico-documentale e paesistica dell'elemento individuato, sono ammessi gli interventi pubblici e di interesse pubblico miranti alla conservazione e protezione dell'ambiente dall'avanzamento del cuneo salino.

12.(D) Negli strumenti urbanistici comunali dovranno essere individuati i calanchi di valore paesaggistico. Su tali calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica.

Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

2.2 Descrizione del contesto ambientale e paesaggistico dei terreni ad ovest di Valle Mandriole

Ad ovest di Valle Mandriole si estendono circa 15 ettari di terreno di proprietà della Regione Emilia-Romagna, che sono stati oggetto di rimboschimento circa 10 anni fa, come intervento compensativo per il taglio raso del bosco ripariale del fiume Lamone nel tratto ricompreso nel sito della rete Natura 2000 IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".

L'intervento di rimboschimento è stato preceduto da movimenti terra tesi a ricreare il microrilievo naturale del suolo, eliminando le precedenti scoline realizzate ad uso agricolo, nel periodo in cui il terreno era affittato ad aziende agricole locali.

A seguito dell'intervento non è più stato oggetto di manutenzione l'argine occidentale della Valle Mandriole che, a causa di fontanazzi e della crescita di alberi ha sviluppato molte falle, da cui esce l'acqua della zona umida, allagando parzialmente l'area rimboschita.

Questi 15 ettari erano inclusi in area contigua sia nel Piano Territoriale adottato inizialmente dalla Giunta comunale (deliberazione n. 279/23841 del 14/05/1991), sia in quello nuovamente adottato dopo i rilievi regionali (deliberazione della Giunta regionale n. 888 del 06/06/1997), sempre dalla Giunta comunale (deliberazione n. 1/10298 del 05.01.2006).

Soltanto in fase di approvazione definitiva del Piano Territoriale, da parte della Giunta regionale (deliberazione n. 947 del 18/06/2019) questa fascia ad ovest di Valle Mandriole è stata zonizzata come zona C.FOR, su iniziativa dell'Ente precedente.

Le Norme Tecniche di Attuazione non risultano adeguate a questa modifica, poiché la zona C.FOR non è presente nel quadro normativo del Piano di Stazione.

Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante non mostra ancora peculiarità ambientali, paesaggistiche, territoriali particolari, ma può essere gestita e migliorata per ottenere risultati più interessanti dal punto di vista naturalistico. L'area appartiene all'ex-cassa di colmata del Lamone ed è di bonifica recente.

L'immagine sottostante mostra l'inserimento dell'area nel contesto compreso tra Valle Mandriole (tutt'ora allagata e con le caratteristiche storicamente presenti nel territorio dell'ex-cassa di colmata, che

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



ricopriva circa 8.000 ettari a nord della città di Ravenna) e le grandi bonifiche dei terreni ad ovest, che ancora si presentano privi di insediamenti ed edifici e altamente vocati al ripristino delle aree paludose:



In particolare, dal punto di vista strettamente naturalistico, questi terreni non mostrano ancora particolare interesse, poiché non vi si è ancora sviluppato nessun habitat tale da ospitare specie di rilievo. Si tratta, infatti, di un terreno agricolo abbandonato, in fase di lenta rinaturalizzazione, dove il bosco stenta ad affermarsi a causa della qualità del terreno argilloso ed intriso di acqua e una vera e propria zona umida non si sviluppa a causa della marcata siccità estiva. Inoltre, l'abbondantissima presenza di nutrie (*Myocastor coypus*) sta minando lo sviluppo di una vegetazione naturale di ricolonizzazione degli ex-coltivi. In inverno, sono presenti stormi di Passeriformi, in particolare Fringillidi. In periodo primaverile l'area è utilizzata per la nidificazione da alcune coppie di beccamoschino (*Cisticola juncidis*) e di strillozzo (*Miliaria calandra*), specie presenti un po' ovunque lungo gli argini e nelle aree aperte tra i coltivi di pianura. La vocazione, in ogni caso, è decisamente più quella di uno sviluppo della zona umida, piuttosto che di un'area forestale, eventualmente realizzando un'arginatura a ovest dell'area, così da interrompere la percolazione delle acque di Valle Mandriole verso i terreni agricoli adiacenti.

I vincoli ambientali incidenti nell'area sono i seguenti:

- Il vincolo Paesaggistico vigente ai sensi del D.lgs 42 del 2004 sono disciplinati dai seguenti articoli:
- art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico". Le aree rientrano nello specifico nella zona paesistica nord fra Candiano e Foce Reno. Unica zona, ampia ma unitaria, che collega con le valli di Comacchio. Presenze naturali legate dai canali artificiali.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)





- V.Inc.A. ai sensi della DGR. 1191/2007 - Le aree oggetto di variante ricadono all'interno dei siti Rete Natura 2000 ZSC IT4070001 denominato "PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE" ed istituito con D.G.R. 20/09/2009.
- Zona umida di importanza internazionale istituita "Punte Alberete e Valle della Canna" istituita con D.M. 13/7/1981 in G.U. n. 203 del 25/7/81.
- R.U.E. vigente, rientra nelle perimetrazioni di cui all'art. V.2.5 Spazio naturalistico, Componenti idrogeomorfologiche-vegetazionali, SN.5 - Zone umide
- 1. Le Zone umide comprendono le zone naturali, o di origine artificiale ma naturalizzate da tempo, di dimensione ampia e con caratteristica di zona umida ad acqua dolce o salmastra, di rilievo dal punto di vista naturalistico e/o paesaggistico; per esse il RUE prevede il mantenimento.
- 2. In tali zone sono consentiti, con le finalità di cui al c1, i seguenti interventi di cui all'art. II.3.2: RRAN, MIA, MO e MS della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti sulle sommità arginali (mantenimento del fondo e controllo della vegetazione), delle infrastrutture tecnologiche, degli impianti esistenti destinati alla distribuzione e regimazione delle acque ed alla regolazione dei livelli idrici, dei canali e dei canali sublagunari. È consentita la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che si rendessero necessari per la tutela ed il miglioramento delle peculiarità naturalistiche che si intendono preservare.
- 3. Per gli edifici esistenti ricadenti in Zone umide sono consentiti i seguenti interventi: MBE, MO, MS, RS, RRC, RT, ampliamento, per esigenze di adeguamento igienico-sanitario in base alle vigenti norme in materia; interventi previsti dai Piani di Stazione del Parco del Delta del Po sugli edifici inseriti nel sistema di fruizione, compresi ampliamenti e mutamenti di destinazioni d'uso.
- Piano Territoriale "Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N° 947 del 18/06/2018 classifica la zona come Area Contigua, sottozona C BOS in cui la narrazione risulta assente.
- Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico istituito con DGR n.2112 del 05/12/2016 disciplina tali aree con i seguenti articoli:
Art. 10 Distanze di rispetto dai corpi idrici;
Art. 2ter Alveo (leggermente ricadente);
Art.32 del PST Senio (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare)
- Il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna, approvato con D.G.R. n. 94 del 1° febbraio 2000) include le aree oggetto di intervento nella perimetrazione di cui ai seguenti articoli:
Art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale.
1.(D) Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, nonché le aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A.18, del capo A-IV, della L.R. 20/2000, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva, ecc.) che generano per l'azione congiunta un interesse paesistico.
2.(P) Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



- a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
- b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero che siano state interessate da Piani urbanistici attuativi approvati prima dell'adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero vigenti alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal comune alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero già approvati alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- f) le aree ricadenti in piani attuativi di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R ovvero antecedente alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano.

3.(P) Nelle aree ricadenti nelle zone del presente articolo valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, decimo e undicesimo. Lungo i corsi d'acqua di pianura tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, laddove siano individuate nella Tav. 2 zone di cui al presente articolo il cui limite esterno non coincida con limiti fisici ma corrisponda ad un'ampiezza approssimativa di m.150 dall'alveo, si intende che l'ampiezza effettiva dell'area su cui si applicano le prescrizioni suddette è pari a m. 150 misurati dalla sponda ovvero dal piede esterno dell'argine.

4.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 5.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

6.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di: a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero; b) rifugi e posti di ristoro; c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia; d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc..

7.(P) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

8.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

9.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti:

- a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29/06/1989 per le zone di tutela individuate dal P.T.P.R, ovvero alla data di adozione delle presenti norme per le ulteriori zone di tutela individuate dal presente Piano;
- c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo, nonché di strutture abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)





d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. 10.(P) Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11.(P) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, sulla base di parere favorevole della Provincia, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al nono comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:

a) l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili, ribadendo, in particolare per le località balneari ricadenti nella zona in esame, quanto sancito dal punto 9) del comma 3 dell'art.3.12 – Sistema costiero;

b) la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti.

- **Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura**
 - 1.(D) Fra le zone di interesse storico - testimoniale il presente Piano disciplina i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura come individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, e le aree gravate da usi civici in conformità alle direttive dei successivi secondo e terzo comma, ed agli indirizzi di cui al quarto comma.
 - 2.(D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali procedono alla individuazione dei Canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici più significativi sotto il profilo della organizzazione del sistema idraulicostorico e provvedono a dettare la disciplina per la loro tutela ai sensi dell'art. A-8 della L.R. 20/2000.
 - 3.(D) I Comuni dovranno provvedere a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle seguenti disposizioni: a) i terreni agricoli di cui al primo comma sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'efficienza del sistema idraulico; b) va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale: qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;

c) gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente con l'edificazione preesistente.

4.(I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

a) vanno evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi delle bonifiche storiche di pianura quali, ad esempio, canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti idraulici di interesse storico.

b) vanno evitati i seguenti interventi, quando riferiti direttamente agli elementi individuati ai sensi del secondo comma:

- modifica e interrimento del tracciato dei canali di bonifica di rilevanza storica;

- eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando affiancate ai canali di bonifica di rilevanza storica;

- rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivole, ponti in muratura, ecc.);

- demolizione dei manufatti idraulici di interesse storico.

• **Art. 3.25a Zone di tutela naturalistica**

1.(D) Le zone di tutela naturalistica indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano e suddivise in:

a) zone di tutela naturalistica - di conservazione;

b) zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione;

devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali nel rispetto degli obiettivi e delle direttive di cui al successivo comma 2. Valgono inoltre, per tali zone, le prescrizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.

2.(D) Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e ne precisano la disciplina, nel rispetto nelle seguenti direttive, definendo:

a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;

b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;

c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;

d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;

e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;

f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, delle attività di produzione di sale marino;

g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;

h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;

i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;

j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;

k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano;

l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. La realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e similari nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

3.(P) Fermo restando la possibilità per la Provincia ed i Comuni, così come disposto dai commi primo e secondo del presente articolo, di individuare e disciplinare diversamente le aree in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto a) del primo comma - sono consentite le attività e le trasformazioni seguenti:

a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)





- c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
 - d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
 - e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura; nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
 - f) l'esercizio delle attività ittiche nonché delle attività di produzione di sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;
 - g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 3.10;
 - h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
 - i) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;
 - j) le attività escursionistiche;
 - k) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.
- 4.(P) Nelle zone di cui al primo comma, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, nè l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.
- 5.(P) Nelle zone di tutela naturalistica - di cui al punto b) del primo comma, all'interno delle aree delle zone agricole esistenti alla data di adozione del presente Piano sono consentiti i seguenti interventi:
- a) qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze abitative degli imprenditori agricoli a titolo principale, la edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni spazialmente accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali;
 - b) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
 - c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purchè interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
 - d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; gli annessi rustici aziendali ed interaziendali e le strutture abitative solo se connessi alla conduzione del fondo ed

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



alle esigenze di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;

g) le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati;

h) i suddetti ambiti costituiscono inoltre luogo preferenziale per l'applicazione delle misure agro-ambientali dello sviluppo rurale.

- **Art. 7.4 Parchi regionali, riserve naturali e altre aree protette**

1.(D) Il presente Piano indica, nella Tavola n.5, e più in dettaglio nelle tavole contrassegnate con il n.2, le perimetrazioni dei parchi regionali istituiti ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6: “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”, della L.R. 2 luglio 1988, n. 27 – “Istituzione del Parco regionale del Delta del Po” e della L.R. 21 febbraio 2005 n. 10 “Istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola”.

2.(D) Nella Tav. B.2.1.1 sono inoltre individuati le riserve naturali regionali e le altre aree protette istituite. Possono essere istituite altre riserve naturali, aree di riequilibrio ecologico e paesaggi naturali e seminaturali protetti secondo le procedure della L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 qualora presentino caratteristiche e contenuti ambientali, ecologici e naturalistici di importanza regionale.

3.(P) La perimetrazione e la disciplina in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle aree di riequilibrio ecologico, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia ancorché adottati ed in attesa di approvazione. Inoltre il P.T.C.P. recepisce, nei termini di cui all’art. 2.1, comma 3, i Piani Territoriali dei Parchi.

4.(D) Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette, provvedono ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative economiche e sociali in linea con le finalità di tutela dell’ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



5.(D) Detti strumenti provvedono inoltre a completare ed integrare il sistema delle aree protette sopra descritto, con azioni ed interventi atti a potenziare i corridoi ecologici di collegamento fra le aree protette, in particolare potenziando la funzione svolta dai corsi d'acqua, in coerenza con quanto previsto all'art. 7.3 nel quadro della realizzazione della rete ecologica provinciale.

2.3 Descrizione del contesto del reticolo stradale tra Marina di Ravenna e Punta Marina (Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo).

Parte delle strade che collegano Marina di Ravenna e Punta Marina, in aree interamente incluse nel perimetro di stazione, sono state stralciate dalla zona in cui erano state incluse nel Piano Territoriale adottato (deliberazione del Consiglio comunale n. 1/10298 del 05/01/2006), poiché ritenuta errata. Si tratta di parti di Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo.

In effetti, erano state classificate come zona RNS, cioè Riserva Naturale dello Stato, poiché in gran parte attraversano pinete litoranee tutelate all'interno della Riserva Naturale "Pineta di Ravenna".

La stessa scelta di pianificazione è stata attuata per tutte le strade che attraversano le varie zone di parco o area contigua, ma, in questo caso, la correzione era assolutamente necessaria. Infatti, mentre nelle zone di parco e area contigua si può applicare la norma valida per l'area attraversata, in questo caso, non esiste una norma specifica per le aree adiacenti le strade oggetto di questa variante. Ciò perché le Riserve dello Stato non possono essere normate dai Parchi Regionali, come stabilito dalla L. n. 394/91, ma devono essere applicate le norme del Decreto Ministeriale istitutivo della Riserva Naturale e le misure decise dal gestore, ossia dai Carabinieri Forestali per la Biodiversità.

Lo stralcio delle strade in oggetto dalla zona RNS, effettuato nel Piano Territoriale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. n. 947 del 18/06/2019, però, non è stato seguito dalla loro classificazione come altra tipologia di zona della stazione.

Valori e caratteristiche dell'area

L'area oggetto di variante è semplicemente il sedime stradale di parte delle strade Via della Pace, Viale delle Nazioni, Lungomare Colombo, nei tratti che attraversano la Pineta di Ravenna, sezione Piomboni, tra Punta Marina e Marina di Ravenna.

L'area si caratterizza per il turismo balneare e la stretta interconnessione tra la conservazione della natura e il paesaggio naturale della pineta e la fruizione e le attività turistiche dei due lidi ravennati.

L'area stradale presenta caratteristiche accomunabili alle aree urbane che collegano e che, in parte, compenetrano la stessa pineta.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po


Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



L'immagine sottostante mostra lo stato dei luoghi in generale:



I vincoli ambientali incidenti nell'area sono i seguenti:

- Il vincolo Paesaggistico vigente ai sensi del D.lgs 42 del 2004 sono disciplinati dai seguenti articoli: art. 136 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” e art. 142.
- V.Inc.A. ai sensi della DGR. 1191/2007 - Le opere previste dal progetto ricadono all'interno dei siti Rete Natura 2000 ZSC IT4070006 denominato “PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA” ed istituito con D.G.R. n° 512/09 del 20/04/2009.
- R.U.E. vigente, rientra nelle perimetrazioni di cui ai seguenti articoli:
 - Art. IV.2.3 c6 Sistema della mobilità, Viabilità carrabile, Verde di pertinenza alla viabilità esistente e di progetto.

Nelle tavole RUE 2 è individuato il verde di pertinenza alla viabilità esistente e di progetto con funzione di arredo, decoro e con funzione di filtro e mitigazione. Il verde dovrà essere realizzato contestualmente alla viabilità e alle connessioni; le essenze arboree ed arbustive sono da definirsi in ragione delle esigenze di sicurezza della viabilità. In tale area verde è ammessa l'installazione di elementi pubblicitari, chioschi, strutture smontabili e leggere, sulla base di specifici regolamenti. E' ammessa altresì l'esposizione per attività di vendita di autovetture, esclusivamente se esistenti e adiacenti o frontistanti al verde stesso. Tali occupazioni sono ammesse, purché non pregiudichino sicurezza e funzionalità del traffico. In detta componente per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui al c4.

In funzione di quanto indicato al comma 6 dell'art. 38 del PSC, sulla base di specifici progetti che vengano riconosciuti dai Servizi competenti idonei a integrare o migliorare la funzionalità del traffico veicolare, possono essere consentite opere di viabilità e sosta, anche a servizio di attività private

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



adiacenti o frontistanti, che salvaguardino comunque parte della caratterizzazione a verde di filtro dell'area.

- Art. IV.2.3.c3 Sistema della mobilità, Viabilità carrabile, Principali svincoli e connessioni che stabilisce:

Le tavole RUE 2, riportano Svincoli e connessioni esistenti e/o di progetto articolati in tre livelli, questi ultimi con la simbologia grafica derivata dal PSC e da specificarsi in sede di POC, così come per la viabilità carrabile la pianificazione di settore (PUMS – PGTU) potrà specificare la tipologia e il dimensionamento degli svincoli di progetto e/o da adeguare. Le caratteristiche tipologiche, funzionali e geometriche sono definite dal progetto, in conformità con le norme vigenti, con particolare riguardo al Decreto 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” e al "Regolamento Viario" allegato al PGTU. In particolare il progetto dovrà giustificare le scelte tecniche effettuate in relazione al miglioramento atteso di sicurezza stradale e di livello di servizio.

- Art. IV.1.4 c2 Sistema paesaggistico ambientale, Paesaggio, Paesaggi, Contesti paesistici locali - 7.6 Marina di Ravenna - Lido Adriano che stabilisce:

I Contesti paesistici locali sono ambiti omogenei riportati nell'elaborato gestionale RUE 7 caratterizzati da elementi peculiari da assumere a riferimento per i nuovi interventi.

- Piano Territoriale “Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N° 947 del 18/06/2018 non fornisce una classificazione all'area.
- Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico istituito con DGR n.2112 del 05/12/2016 disciplina tali aree con i seguenti articoli:

Art. 6 Aree di potenziale allagamento

1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.

2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.

3. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.

4. L'Autorità di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i. , i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento.

5. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



interventi i Comuni, prescrivono l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'erosione.

6. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 dell'art. 3 precedente.

- Il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna, approvato con D.G.R. n. 94 del 1 febbraio 2000) include le aree oggetto di intervento nella perimetrazione di cui ai seguenti articoli:

- Art. 3.24B Elementi di interesse storico-testimoniale, Viabilità panoramica

1.(D) Le tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità panoramica. Tale individuazione costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di formazione del PSC dovranno verificare al fine di assegnare, in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, opportune discipline di tutela con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.

2.(D) La localizzazione realizzata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente non costituisce variante grafica al presente Piano.

3.(D) Nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati: a) vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico; in particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, sul lato della veduta o su entrambi i lati in caso di doppia veduta; b) le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. c) vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico. d) è ammessa la collocazione di segnali di indicazione di servizio, così come definiti all'art. 136 del Codice della Strada, e la collocazione di insegne di esercizio con la sola indicazione merceologica.

4.(D) Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

- Art. 3.20d e Art. 3.20e Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi

1.(D) I dossi di pianura, rappresentati morfostrettamente che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di erosione. 2.(D) Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano è riportato l'insieme dei dossi e delle dune costiere che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in: a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati b) Dossi di ambito fluviale recente c) Paleodossi di modesta rilevanza d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica e) Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica I dossi e i sistemi dunosi individuati nei punti a), b) e c) sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi. L'individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c) costituisce documentazione analitica di riferimento per i Comuni che, in sede di adeguamento

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



dello strumento urbanistico generale alle disposizioni di cui al presente Piano, dovranno verificarne la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi successivi. 3.(P) Le delimitazioni operate dai Comuni, con riferimento ai paleodossi di modesta rilevanza (percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica) di cui al punto c) del 2° comma nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente ed eventuali ridefinizioni di delimitazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, alle condizioni evidenziate nel comma precedente, non costituiscono variante grafica al presente Piano. 4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare: - da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente; - l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse; - l'assetto morfologico ed il microrilievo originario. La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene. 5.(D) Nei dossi individuati al punto a) del precedente comma 2, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi. Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale. 6.(I) I comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi potranno prevedere idonee prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di riduzione dell'impermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali, etc, al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle eventuali falde di pianura. Le attività produttive di tipo artigianale o industriale dovranno garantire la qualità e la protezione della risorsa idrica; a tal fine la previsione di nuove attività di cui sopra o l'ampliamento di quelle esistenti, dovranno essere corredate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica. 7.(D) Nelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico - testimoniale, (viabilità storica, affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali collegati alle pertinenze fluviali) i Comuni dovranno valutare l'inserimento dei dossi interessati in progetti di fruizione turistico - culturale del territorio e di valorizzazione degli ambiti fluviali. 8.(P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma non sono ammessi: a) Le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati; b) Gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate; 8.bis(P) Le attività estrattive e le migliorie fondiari che comportano la modifica della morfologia fisica del territorio non sono ammesse nelle aree dei "paleodossi particolarmente pronunciati" di cui al punto a) del precedente secondo comma. 9. (P) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Centre



Man and the
Biosphere
Programme



Biosfera Delta Po
sotto il segno del sole



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati. 10.(D) Per i "sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica" di cui al punto e) del precedente secondo comma, le azioni di tutela da porre in essere da parte della pianificazione locale dovranno essere orientate ad evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio; gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree. I Regolamenti edilizi Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la edificazione in tali aree. In tali zone sono vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul Piano di campagna. 11.(P) Ai "sistemi dunosi di rilevanza storico documentale paesistica" si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art. 19, spetta alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di tutela. In tali zone, fermo restando l'obbligo di salvaguardare la testimonianza storico-documentale e paesistica dell'elemento individuato, sono ammessi gli interventi pubblici e di interesse pubblico miranti alla conservazione e protezione dell'ambiente dall'avanzamento del cuneo salino. 12.(D) Negli strumenti urbanistici comunali dovranno essere individuati i calanchi di valore paesaggistico. Su tali calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici è comunque preminente e prioritaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

3 Obiettivi, specificità e analisi di coerenza

Passaggio fondamentale nell'elaborazione della Val.S.A.T. è il processo di valutazione ovvero la comparazione degli aspetti di variante rispetto:

- alle aree che potrebbero essere significativamente interessate dalla modificazione degli strumenti di Piano.
- allo scenario zero ossia all'evoluzione probabile senza l'attuazione della variante di piano o del programma;
- ai fattori di coerenza interna ed esterna.

Questi tre punti verranno analizzati nei seguenti paragrafi.

Le proposte di variante vengono elaborate, principalmente, per rendere maggiormente efficienti e chiari i procedimenti amministrativi in merito al rilascio dei titoli autorizzativi. Per questo motivo identificare le aree con un'adeguata zonizzazione e esplicitare il testo normativo consente di individuare quale l'Ente sia deputato al rilascio dell'atto autorizzativo o coinvolto a rilasciare il contributo. In altri casi conferire una chiarezza normativa consente di dare seguito alle scelte di piano e ottemperare a indirizzi di tutela del patrimonio ambientale.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



3.1 Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

L'area di variante N°1 è inserita nella parte periferica dell'area naturale protetta invece le varianti N°2e N°3 sono inserite in una posizione centrale rispetto alle altre zone di Parco. Da questo ne consegue che cospicue aree contermini di pregio paesaggistico-ambientale sono presenti nelle immediate vicinanze delle zone oggetto di variante.

I terreni zonizzati come C.BOS (Variante N°2) sono contermini a uno dei siti d'acqua dolce più importanti del Parco del Delta ovvero Valle Mandriole. Di conseguenza la variante potrebbe interessare positivamente le zone umide di acqua dolce caratterizzate dall'alternanza di diversi microambienti (localmente argini sabbiosi "staggi" e depressioni palustri "chiari") che ospitano diverse formazioni vegetali in rapporto alla profondità ed alle variazioni stagionali dei livelli idrici.

La strada che collega Marina di Ravenna a Punta Marina è circondata da aree naturali di pregio, non solo le pinete, ma anche l'interessante duna di Punta Marina. Tale conferma è inoltre attestata dal perimetro della ZSC/ZPS IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina" che ricopre gran parte dell'asse geometrico.

L'asse stradale è inoltre censita dal PTCP e dal RUE del Comune di Ravenna come facente parte della viabilità panoramica.

I terreni dell'ex-az. Agricola Marani (Variante N°1) rappresentano l'appendice a un perimetro già disegnato ovvero al contorno del Piano di Stazione. Tale area infatti ha una dinamica marginale rispetto alle altre aree di parco e comunque non costituisce l'azione di filtro sulla pineta adiacente facente parte del sistema più complesso della ZPS IT4070003 "Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo".

3.2 Definizione degli scenari

In questo paragrafo vengono messi a confronto lo scenario cosiddetto "zero", ovvero il caso in cui la variante al Piano di Stazione non subisce modificazioni, e lo scenario di "Piano".

• **Scenario A "zero"**: conferma le previsioni dello strumento di pianificazione del Parco senza introdurre modificazioni previsionali o normative;

• **Scenario B "di Piano"**: introduzioni riferimenti correttivi al fine di rendere maggiormente chiari i procedimenti amministrativi, garantire maggiore chiarezza agli obiettivi previsionali del Piano Territoriale di Stazione ed evitare che emergano situazioni conflittuali.

La valutazione comparata delle alternative è stata effettuata confrontando gli effetti derivanti dall'applicazione dei singoli scenari di piano rispetto ai principali temi di progetto sintetizzati nei seguenti "criteri" riportati nella seguente tabella.

Criterio	Scenario A	Scenario B
Necessità di disciplinare la zona C.BOS	Non assolto	Assolto
Garantire e disporre gli aspetti previsionali della zona C.BOS in conformità ai contenuti di Piano	Non assolto	Assolto
Maggiore efficienza nei procedimenti amministrativi e maggiore tutela agli Enti chiamati ad esprimersi in merito al reticolo stradale e alla zona C.BOS.	Non assolto	Assolto
Garantire un effetto filtro sulla Pineta di San Vitale	Non assolto	Non assolto

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



<p>La posizione marginale dell'ex-azienda agricola Marani, confinante a nord con la discarica e est con la strada SS 309 Romea, oltre a una conduzione agricola di tipo non tradizionale non rappresentano presupposti per dare seguito alle scelte di piano.</p> <p>Il dispositivo di cui al citato art. 27, comma 14 risulta incompatibile con lo stato di fatto e con la destinazione dei terreni oggetto di variante, che per la maggior parte non sono affatto rinaturalizzati e non sono stati acquistati dalla cooperativa agricola con la finalità di effettuare interventi di rinaturalizzazione.</p>	Non assolto	Assolto
Diminuzione delle tutele	Non assolto	Non assolto, ma sono previste adeguate misure di compensazione.

3.3 Coerenza interna ed esterna

Questo paragrafo ha l'obiettivo di definire la coerenza esterna e interna degli obiettivi di variante. Ed in particolare affronta e valuta la coerenza tra gli obiettivi dei piani sovraordinati rispetto a quelli della variante al Piano di Stazione e l'assenza di elementi di contrasto rispetto alle norme del Piano medesimo.

Le valutazioni di questo paragrafo sono essenzialmente di tipo qualitativo e hanno la finalità di individuare eventuali contrasti che possono emergere su due livelli differenti. Da una parte è necessario accertare l'assenza di eventuali contrasti con gli strumenti di indirizzo e di pianificazione sovraordinati e dall'altra viene valutato se le azioni generino contrasto con le medesime norme del Piano.

L'analisi di coerenza degli obiettivi è in sintesi svolta in due differenti fasi:

- coerenza interna, che si pone ed affronta il quesito "i contenuti e le valutazioni della variante sono coerenti tra di loro sotto il profilo ambientale?". Essa consente di verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno del piano prodotte dalla variante. In particolare occorre verificare eventuali fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del piano e gli strumenti previsti per il raggiungimento dei suddetti obiettivi (azioni, indirizzi/proposte di intervento, vincoli, condizioni).
- coerenza esterna, che risponde sostanzialmente alla domanda "gli obiettivi del variante sono coerenti con altri obiettivi della pianificazione sovraordinata?". L'analisi di coerenza esterna verifica la compatibilità degli obiettivi e strategie generali del piano rispetto agli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale, desunti dai piani di riferimento.

Nella seguente tabella vengono sintetizzati gli obiettivi dei piani sovraordinati meglio esplicitati nel paragrafo 2. A questi si aggiungono anche gli obiettivi delle "Misure specifiche di conservazione e Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000" ampiamente descritti nello Studio di Incidenza, gli obiettivi relativi alla "Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile – agenda 2030" e alla "Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna".

Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile è un programma d'azione, sottoscritto dall'ONU, che fissa gli impegni per lo sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030, individuando 17 Obiettivi e 169 target in

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
 e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
 C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
 Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
 Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



cinque aree, corrispondenti alle cosiddette “5P” dello sviluppo sostenibile (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership).

Coerentemente con gli impegni sottoscritti l'Italia e la Regione Emilia-Romagna sono impegnate a declinare gli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 nell'ambito della programmazione economica, sociale ed ambientale.

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile (SNSvS) rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell'Agenda 2030, assumendo i quattro principi base: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione. La SNSvS indirizza verso un nuovo modello economico circolare, a basse emissioni di CO₂, resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali come, ad esempio, la perdita di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) ed i cambiamenti nell'utilizzo del suolo.

Tra gli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile che hanno pertinenza con il presente documento di variante, si annovera il Goal 15 - Vita sulla terra il quale stabilisce che entro il 2030 è necessario aumentare del 30% le aree terrestri protette.

Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna

La Strategia unitaria regionale di mitigazione e adattamento contiene una valutazione approfondita del quadro emissivo regionale e degli scenari di cambiamento climatico futuri e in atto, un'analisi settoriale delle principali vulnerabilità regionali.

Un'analisi condotta in merito agli obiettivi/indirizzi di sostenibilità definiti dalla Strategia rileva che le possibili connessioni tra questo strumento e la pianificazione della variante al Piano sono relativi ai seguenti temi:

- **Agricoltura**
incrementare la pratica dell'irrigazione pianificata sulla base degli effettivi fabbisogni irrigui stimati da appositi servizi di assistenza tecnica;
avviare azioni per il risparmio idrico nei processi di trasformazione agroindustriale;
- **Aree costiere**
controllo e riduzione dei carichi inquinanti nei bacini fluviali;
mantenimento e valorizzazione delle residue zone costiere naturali;

Nella seguente tabella vengono riportati gli obiettivi, le prescrizioni, le direttive dei Piani, dei Programmi sovraordinati e del Piano di Stazione al fine di garantire il rispetto della coerenza.

Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile – agenda 2030		
	Obiettivo specifico: aumentare del 30% le aree terrestri protette.	
Variante N°1	-	
Variante N°2	-	
Variante N°3	✓	Si precisa che adeguate misure di compensazione provvedono a controbilanciare questo aspetto incoerente, non aumentando la

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



		superficie, ma il livello di tutela di aree già protette.
Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna		
	Obiettivo specifico: incrementare la pratica dell'irrigazione pianificata sulla base degli effettivi fabbisogni irrigui stimati da appositi servizi di assistenza tecnica; avviare azioni per il risparmio idrico nei processi di trasformazione agroindustriale;	
Variante N°1	-	
Variante N°2	-	
Variante N°3	X	
	Obiettivo specifico: mantenimento e valorizzazione delle residue zone costiere naturali;	
Variante N°1	✓	
Variante N°2	✓	
Variante N°3	X	
	Obiettivo specifico: controllo e riduzione dei carichi inquinanti nei bacini fluviali;	
Variante N°1	✓	
Variante N°2	-	

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



Variante N°3	X	
Obiettivi del PTCP		
	Art. 3.23 – zone di interesse storico testimoniale. Le zone agricole sono tenute al rispetto delle disposizioni dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, fatta salva l'efficienza del sistema idraulico.	
Variante N°1	X	
	Art. 3.23 - Evitare l'alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale	
Variante N°1	✓	
	Art. 3.20a – Nei Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi. Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale	
Variante N°1	✓	
	Art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale. Mantenimento interesse paesistico	
Variante N°2	✓	
	Art. 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale. La realizzazione di infrastrutture e attrezzature di cui al comma 4. è consentita qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche	

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



	ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.	
Variante N°2	√	Le NTA sono maggiormente restrittive, infatti queste attrezzature sono vietate nella sottozona C.BOS, come disciplinato dall'art. 18 delle NTA del Parco.
	<p>Art. 3.19 l'eventuale previsione di: a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero; b) rifugi e posti di ristoro; c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia; d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc..</p> <p>- Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.</p> <p>- La pianificazione comunale può definire nelle aree di cui al primo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di attrezzature di cui al comma 8.</p> <p>- Interventi consentiti di cui al comma 9</p>	
Variante N°2	√	La nuova narrazione in congiunzione con il comma 1-2-3-4-5 dell'Art. 25 delle NTA del Parco è maggiormente restrittiva rispetto al PTCP infatti in tale

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
 e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
 C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
 Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
 Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



		sottozona è consentita la realizzazione degli interventi per perseguire gli obiettivi di cui al comma 10 dell'Art. 25 e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua, nonché la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque.
--	--	--

	Art. 3.23 Zone di interesse storico testimoniale - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura	
Variante N° 3	✓	Si rimanda al comma 1-2-3-4-5-6-7-9-15.

Legge regionale n. 6 del 2005		
	Articolo 25, comma 1 lett. e) - "area contigua": l'area non ricompresa nel Parco con funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dal PSC nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.	
Variante N°1	-	La variante non produce effetti di variante urbanistica comunale.
Variante N°3	✓	
Norme tecniche di attuazione del Piano di Stazione "Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna"		

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
 e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
 C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
 Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
 Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



	Art. 27 Zone di “Area contigua” comma 3. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell’agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.	
Variante N°1	X	Si precisa, tuttavia, che il carattere di questo dispositivo delle NTdA non è prescrittivo, quindi non vige l’obbligo di praticare l’agricoltura di tipo tradizionale.
Variante N°3	✓	

Legenda

Incoerenza X

Coerenza ✓

Indifferenza -

4 Effetti di Piano, mitigazione e compensazione e monitoraggio.

La fase conclusiva del processo di VALSAT è rappresentata dalla valutazione degli effetti di Piano sulle componenti ambientali e dalla definizione di misure di mitigazione e compensazione che consentono di minimizzare le azioni di impatto negativo. La previsione di tali misure determina, così, un miglioramento significativo del livello di sostenibilità delle azioni di Piano.

4.1 Valutazione degli effetti di Piano sulle componenti ambientali

In questa fase vengono descritti gli effetti ambientali generati dalla variante di Piano mettendo in relazione le azioni di intervento proposte dal Piano con i temi ambientali descritti nel quadro conoscitivo ed evidenziandone le possibili interazioni.

Nella valutazione degli effetti generali attesi sulle componenti ambientali, si possono individuare una serie di fattori di impatto, ascrivibili principalmente alla variante N°1 (eliminazione terreni ad ovest della SS 309 Romea, che vengono qui di seguito elencati:

- perdita di aree naturali protette. Gli effetti conseguenti a questo impatto sono quantificati nella seguente tabella. Si ritiene tuttavia di stabilire che la perdita non ha un’incidenza significativa in quanto rappresenta meno del 1% delle aree totali del piano. Si ritiene opportuno specificare sin d’ora che

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



l'inserimento di nuove aree incrementa di fatto le aree protette di cui al Piano approvato con DGR n° 947 del 18/06/2019.

Quantificazione puntuale della Modificazione N°1 - Stralcio terreni ex- azienda Marani	500'168 mq
Quantificazione puntuale della misura di compensazione Aumento della tutela della parte centrale della foresta allagata primaria di Ponte Alberete da zona B.FOR a zona A di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità.	632.894,00 mq
Area protette del Piano di stazione approvato con DGR n° 947 del 18/06/2019.	79'463'508,00 mq
Area protette del Piano di Stazione derivanti dalle modificazioni del presente documento	78.963.340,00 mq
Zona A del Piano di stazione approvato con DGR n. 947 del 18/06/2019.	0
Zone A del Piano di Stazione derivanti dalle modificazioni del presente documento	632.894,00 mq

- perdita della funzione filtro. Si ritiene asserire che tale impatto sia irrilevante in quanto lo stralcio dell'area di piano di cui alla variante N°1 riguarda un ambito territoriale potenzialmente di collegamento ma che realmente non costituisce un effetto filtro nei confronti della pineta e del sito rete natura 2000 adiacente.
- Perdita di pratiche agricole di tipo non tradizionale. Tale effetto si ritiene trascurabile in quanto ascrivibile a circa 50 ettari e pertanto ad una porzione ridotta delle aree di Parco. Si ritiene di dover specificare che il territorio del piano registra rari casi di pratiche agricole di carattere tradizionale in quanto le NTA auspicano a sostenere e favorire tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. Questo enunciato non rappresenta quindi una prescrizione da richiedere a un'impresa agricola che nella sua "mission" aziendale non annovera tali obiettivi.

Per quanto concerne la variante N°2 (inserimento narrazione normativa nelle NTA) e N°3 (categorizzazione della zonizzazione del reticolo stradale), è possibile fermamente sostenere che le varianti di Piano non producono effetti negativi sulle componenti ambientali.

4.2 Misure di mitigazione e compensazione

Le misure di mitigazione vengono previste a fronte dell'eliminazione dell'area contigua, ossia dei terreni ad ovest della strada SS 309 Romea, avente come funzione potenziale quella di area filtro. Si ritiene pertanto di prescrivere l'incremento del filare boscato che attualmente è presente a bordo dell'asse stradale. Un boschetto di dimensioni di circa 200 m di lunghezza e 30 di larghezza dovrà perciò essere realizzato in corrispondenza della strada S. S. 309 Romea, come dettagliato nella cartografica "Elaborato 5". Il progetto, elaborato da un tecnico specializzato, dovrà essere consegnato entro 120 giorni dall'approvazione della presente variante. La modalità di realizzazione e le tempistiche dovranno essere, inoltre, concordate con l'Ente

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



di Gestione. Le specie arboree dovranno essere selezionate dal presente elenco, in caso contrario dovranno essere specificatamente autorizzate dall'Ente Parco.

La seguente tabella indica le specie arboree che dovranno essere utilizzate nel progetto di rimboschimento.

Specie (nome scientifico e volgare)
<i>Acer campestre</i> L. Acero campestre, Oppio
<i>Fraxinus ornus</i> L. Orniello
<i>Populus alba</i> L. Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i> L. Pioppo nero
<i>Prunus spinosa</i> L. Prugnolo
<i>Quercus ilex</i> L. Leccio
<i>Quercus robur</i> L. Farnia
<i>Rhamnus catharticus</i> L. Spincervino
<i>Sambucus nigra</i> L. Sambuco nero
<i>Cornus sanguinea</i> L. Sanguinello
<i>Ulmus minor</i> Miller Olmo campestre

Misure di compensazione

Considerato che lo stralcio dell'area di cui alla variante N°1 comporta comunque la perdita di aree protette, seppur di scarsissimo valore ambientale, ma potenzialmente in grado di acquisire valore ecologico, in caso di interventi di ripristino o, semplicemente, grazie all'attuazione delle Norme Tecniche del Piano Territoriale, a compensazione si ritiene di elevare la tutela di un'area già inclusa nel perimetro del Parco, nella stessa stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna, con caratteristiche peculiari e di elevatissimo valore, che meritano il riconoscimento come zona A di salvaguardia integrale. L'area è la porzione interna, pressoché vergine della foresta allagata primaria di Ponte Alberete, inclusa nel sito IT4070001 Ponte Alberete, Valle Mandriole, al fine di riconoscerne ed enfatizzarne il valore e di garantirne nel tempo il mantenimento e la conservazione.

Le caratteristiche dell'area forestale di Ponte Alberete all'interno del percorso di visita ad anello sono peculiari e uniche. Si tratta di una foresta di frassino meridionale (*Fraxinus angustifolia* ssp. *oxycarpa*), con mantello di salice grigio (*Salix cinerea*) che si è sviluppata su terreni di nuova deposizione alluvionale e marina, in cui l'evoluzione della palude di foce del Lamone, formatasi in tempi geologicamente recentissimi, ha portato gli ambienti palustri aperti a trasformarsi in una foresta allagata. Per questo motivo, non essendo mai stata oggetto di interventi di gestione forestale, questo bosco può essere considerato una "foresta primaria", seppur non ancora "vetusta".

Il valore di una foresta primaria è straordinario, l'evoluzione che questo bosco avrà nei prossimi anni è interessantissima dal punto di vista ecologico, vegetazionale e forestale, anche alla luce della gestione artificiale delle acque, che, pur non intervenendo direttamente nell'area incontaminata, ne può mutare lo sviluppo in funzione dei livelli idrici e della durata dell'allagamento. Conservare ed enfatizzare questo valore così particolare è un dovere dell'area protetta.

Attualmente, il Piano Territoriale inserisce l'area di Ponte Alberete interamente in zona B.FOR, con il presente assetto normativo:

5. La sottozona **B FOR**, comprende la foresta allagata di Ponte Alberete; l'ambiente è costituito da bosco planiziale inframmezzato a bassure allagate. Essa è tutelata con particolare riferimento agli assetti vegetazionali del bosco igrofilo a *Fraxinus oxycarpa* (*Cladio-Fraxinetum oxycarpae*), *Salicetum cinereae*, *Alnetalia glutinosae*, e delle zone umide d'acqua dolce a *Phragmitetum vulgaris*, *Leucojo-*

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



caricetum-elatae, Marsicetum serrati e Nimpheetum albo-luteae; la gestione degli habitat, comprensiva degli interventi di controllo della vegetazione e della regolazione del flusso delle acque, deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione delle comunità sopra citate e deve essere definita dal relativo Piano di Gestione del sito.

7.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (B FOR) sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria, e straordinaria, la demolizione senza ricostruzione. Gli eventuali interventi di demolizione dovranno garantire che l'area di sedime originariamente occupata sia ripristinata in maniera idonea al fine di garantirne una coerente rinaturalizzazione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle arginature esistenti destinati alla conduzione del bacino d'acqua;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque.

7.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, in tale sottozona (B FOR) sono vietati:

- l'alterazione o la riduzione della superficie boschiva;
- l'asportazione degli esemplari arborei morti, morenti o senescenti, con carie e cavità che non creino rischi di incendio, rischi per persone o cose, rischi per la diffusione di patologie vegetali;
- l'accesso al di fuori del percorso pedonale esistente, indicato e regolamentato, se non per motivi diservizio o per esigenze di ricerca scientifica debitamente autorizzata dall'Ente di Gestione.

Queste norme sono quasi interamente sufficienti a garantire un'assoluta tutela alla foresta primaria, ma, da un lato, non ne enfatizzano l'importanza e nemmeno ne riconoscono l'esistenza; dall'altro, permettono interventi inopportuni in un'area pressoché vergine. In particolare, è permessa la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti per sistemazione e difesa idraulica, mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, che sono del tutto inopportuni nel cuore centrale della foresta. Inoltre, prevedono la possibilità di asportare alberi che creino rischi di incendio (in un'area a potenziale pirologico pressoché nullo, grazie alla lunghissima permanenza dell'acqua), rischi per persone o cose (in un'area in cui è vietato l'accesso), rischi per la diffusione di patologie vegetali (in un'area immersa in un contesto naturale e lontana chilometri dalle aree agricole produttive).

Poter garantire e assicurare nel tempo il mantenimento di questa assoluta peculiarità di "foresta primaria" per la porzione centrale di Punta Alberete è un risultato eccezionale, che ben compensa la perdita di 50 ettari di aree agricole del tutto ordinarie.

Si propone, quindi, di trasformare i 63,2894 ettari centrali della foresta allagata di Punta Alberete da zona B.FOR a zona A, con le seguenti norme:

Art. 23 Zona A di protezione integrale

1. La zona A è costituita dalla porzione centrale della foresta allagata primaria di Punta Alberete; l'ambiente è rappresentato dal bosco allagato, inframmezzato a bassure allagate. Essa è tutelata con particolare riferimento agli assetti vegetazionali del bosco igrofilo a *Fraxinus oxycarpa* (*Cladio-Fraxinetum oxycarpae*), *Salicetum cinereae* e delle zone umide d'acqua dolce a *Phragmitetum vulgaris*, *Leucojo-caricetum-elatae*, *Marsicetum serrati*, *Nymphaetum albo-luteae*; la regolazione del flusso delle acque delle aree contermini deve essere finalizzata al mantenimento o alla ricostituzione delle comunità sopra citate e deve essere definita dal relativo Piano di Gestione del sito.

2. Nelle zone A l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. È consentito l'accesso solo per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco. Ogni altra attività umana è vietata.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 - P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)



3. E' vietato il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio.

4. La perimetrazione delle zone A di protezione integrale è riportata nelle Tavole P.2/3 – P.2/5 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000, parte integrante delle presenti Norme.

I vincoli ambientali incidenti nell'area sono i seguenti:

- Il vincolo Paesaggistico vigente ai sensi del D.lgs 42 del 2004 è disciplinato dall'art. 142 c "Fiumi e corsi d'acqua".
- Rete Natura 2000 ai sensi della Dir. 92/43/CEE – La zona A ricade all'interno del sito ZSC/ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole".
- R.U.E. vigente, rientra nelle perimetrazioni di cui all'Art. IV.1.2 c2 "Sistema paesaggistico ambientale, Rete Ecologica, Primo Livello, Connessioni primarie".
- Piano Territoriale "Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N° 947 del 18/06/2018. Tale area, classificata zona B.FOR viene elevata a zona A di salvaguardia integrale.
- Il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna, approvato con D.G.R. n. 94 del 1 febbraio 2000) include le aree oggetto di intervento nella perimetrazione di cui ai seguenti articoli:
Art. 3.25 "Zone di tutela naturalistica".

4.3 Monitoraggio ambientale del Piano

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive".

Considerato che si tratta di varianti che coinvolgono puntuali aree di terreno, il piano di monitoraggio si rende necessario per verificare il mantenimento delle misure di mitigazione ovvero la conservazione e salvaguardia del boschetto realizzato. A tal proposito verrà richiesto alla C.A.B. Ter.Ra. Soc. Coop. Agr. di Piangipane (Ravenna) un report annuale sullo stato di mantenimento del rimboschimento con adeguato riscontro sul piano di manutenzione dell'area.

Parco del Delta del Po

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007
e-mail - P.E.C.: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it - web: <http://www.parcodeltapo.it/it/>
C.F.: 91015770380 – P.IVA: 01861400388



Il Delta del Po è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità (Marrakech, 2.12.1999)
Riserva della Biosfera Mab (Parigi, 9.6.2015)